



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico  
Servizi o per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili  
professionali

**Alla Città di**

**Rif.** Vs. nota proL 2954 del 29/02/2024 prot. DFP-0015900-A-29/02/2024).

**Oggetto: Richiesta di parere sulla corretta interpretazione delle facoltà di stabilizzazione consentite dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 - Città Ambito B05.**

Si riscontra la nota in riferimento con la quale codesto Ente, in qualità di capofila dell'Ambito Sociale Territoriale "B05" - che comprende altri 22 piccoli Comuni convenzionati tra loro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - chiede un parere in merito alla possibilità di stabilizzazione di sette assistenti sociali, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali dal medesimo Ente capofila, anche da parte degli altri Comuni convenzionati appartenenti all'Ambito in cui i dipendenti in questione hanno svolto la propria attività lavorativa.

Come noto, l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con le previsioni dei commi 1 e 2, definisce percorsi differenziati a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei prescritti requisiti, previa verifica delle condizioni indicate dalle stesse disposizioni.

In particolare, il comma 1 contempla lo strumento dell'assunzione cosiddetta "diretta" in presenza di determinati requisiti, ossia che il personale interessato:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede a l'assunzione;

NA/ac

Palazzo Vidoni — Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma  
Tel. 066899-7154



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico  
Servizi o per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali

- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) die procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi *otto* anni.

Il termine di cui alla suddetta lett. c), al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, è stato, da ultimo, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 22-fer, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

In materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, poi, l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, prevede espressamente che: *“Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1. lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.(Omissis)”*

Entrambe le norme richiamate dispongono che i tre anni/36 mesi di servizio richiesti per la stabilizzazione debbano essere maturati presso *“l'amministrazione che procede all'assunzione.”* Tuttavia, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 sopra richiamato prevede espressamente che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni.

Ricostruito il quadro regolatorio e venendo al caso concreto prospettato, si prende atto che la gestione dei servizi sociali è realizzata attraverso l'Ambito territoriale in ossequio all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Risulta, altresì, che, non avendo l'Ambito una personalità giuridica, le funzioni gestionali sono svolte da codesto Comune che - quale ente capofila - ha espletato le procedure concorsuali e stipulato il successivo contratto di lavoro a tempo determinato con gli assistenti sociali. L'anzianità di servizio richiesta dalle norme in esame deve essere fatta decorrere dalla data di stipulazione di tale contratto, anche se l'attività lavorativa è stata prestata in concreto presso altri Comuni facenti parte dell'Ambito.

NA/ac



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*


**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico  
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali

Stante quanto sopra, si ritiene che la gestione dei servizi sociali svolta tramite lo strumento dell'Ambito territoriale soddisfi, di fatto, il requisito dell'esercizio associato di funzioni richiesto dalla norma in esame per procedere alla stabilizzazione da parte di ognuno degli Enti che partecipano alla gestione associata; ciò indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorate nell'uno o nell'altro Comune, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato articolo 20 e pur sempre nel rispetto della dotazione organica e del piano dei fabbisogni del personale del singolo Ente che procede all'assunzione, nonché dei vincoli di finanza pubblica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Alfonso Migliore



Firmato digitalmente da  
MIGLIORE ALFONSO  
C=IT  
0 — PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI